

COSTITUZIONE IN MORA

Energia elettrica

In caso di mancato pagamento delle fatture oltre 10 (dieci) giorni dalla scadenza contrattuale, NRG Company S.r.l. procederà alla formale costituzione in mora del Cliente mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., inviata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).

Nella comunicazione saranno indicati il termine entro cui effettuare il pagamento e le modalità con cui attestarne l'avvenuto versamento.

Per i Clienti che hanno sottoscritto un'offerta PLACET, saranno addebitate le spese postali maggiorate IVA relative ai solleciti e alle diffide. Per i Clienti del mercato libero diversi dalle offerte PLACET, verranno addebitate le sole spese postali per i solleciti, mentre per ciascuna diffida sarà applicato un importo forfettario di € 10,00 oltre IVA, comprensivo di spese di gestione e recupero del credito, salvo eventuale ulteriore risarcimento danni.

Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

In caso di persistenza della morosità, NRG Company S.r.l. potrà richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura non prima di:

- 3 giorni lavorativi dal termine indicato in diffida;
- 25 giorni dalla notifica della diffida per i punti di fornitura in bassa tensione, ove sia tecnicamente possibile la riduzione di potenza;
- 40 giorni dalla notifica per gli altri punti di fornitura.

Per i punti in bassa tensione, ove tecnicamente possibile, la sospensione potrà essere preceduta da una riduzione della potenza disponibile fino al 15%. Se il pagamento non interviene entro 15 giorni dalla riduzione, si procederà alla sospensione completa della fornitura.

Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 c.c., con decorrenza dalla prima data utile, senza necessità di ulteriori comunicazioni. La risoluzione comporterà anche la cessazione dei contratti di trasporto e dispacciamento.

Nel caso di utenze classificate come "non disalimentabili", si procederà direttamente alla risoluzione del contratto nei termini sopra indicati.

Conseguenze della risoluzione

A seguito della risoluzione del contratto saranno avviate le attività di recupero del credito e saranno addebitati al Cliente:

- costi di sospensione e eventuale riattivazione della fornitura;
- importi relativi alla chiusura dei contratti accessori;
- spese per solleciti e diffide di pagamento.

Indennizzi per mancato rispetto delle procedure

In caso di mancato rispetto della disciplina sulla costituzione in mora o sulla sospensione della fornitura, il Cliente ha diritto a un indennizzo automatico ai sensi dell'art. 3 del TIMOE pari a:

- € 30,00 se la sospensione è avvenuta senza invio della comunicazione di costituzione in mora;

- € 20,00 se la sospensione è avvenuta senza il rispetto dei termini previsti per il pagamento o senza il rispetto del termine minimo tra scadenza e richiesta di sospensione.

In tali casi non saranno dovuti ulteriori costi per sospensione o riattivazione della fornitura.

L'indennizzo sarà riconosciuto nella prima fattura utile tramite compensazione oppure, se l'importo non è capiente, come credito nelle fatture successive. In ogni caso sarà erogato entro 8 mesi dalla sospensione.

GAS NATURALE

In caso di mancato pagamento oltre 10 (dieci) giorni dalla scadenza contrattuale, NRG Company S.r.l. procederà alla costituzione in mora del Cliente mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., inviata tramite raccomandata A/R o PEC, con indicazione del termine di pagamento e delle modalità di comunicazione dell'avvenuto versamento.

Per le offerte PLACET saranno addebitate le spese postali oltre IVA relative a solleciti e diffide. Per le altre offerte del mercato libero saranno addebitate le sole spese postali per i solleciti, mentre per ogni diffida sarà richiesto un importo di € 10,00 oltre IVA comprensivo dei costi di gestione e recupero del credito, salvo ulteriori danni.

Sospensione e risoluzione della fornitura gas

In caso di perdurante morosità, la sospensione della fornitura sarà richiesta al distributore non prima di 3 giorni lavorativi dal termine indicato in diffida e comunque non prima di 40 giorni dalla sua notifica.

Per le offerte diverse dalle PLACET potrà essere addebitato un corrispettivo pari al contributo previsto dalla regolazione ARERA vigente (attualmente € 23,00 oltre IVA, salvo aggiornamenti normativi).

Se il Cliente non regolarizza la posizione entro il termine indicato e comunque non inferiore a 15 giorni dalla sospensione, il contratto si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 c.c., senza ulteriori comunicazioni, con avvio del recupero del credito.

Interventi tecnici e cessazione della fornitura

In caso di impossibilità di sospensione del misuratore, il distributore potrà procedere all'interruzione fisica dell'allacciamento. In tal caso il contratto si intenderà automaticamente risolto al momento dell'intervento.

Per la riattivazione della fornitura sarà necessario presentare nuova richiesta di preventivo per i lavori di ripristino.

Indennizzi per mancato rispetto delle procedure

In caso di mancato rispetto della normativa sulla costituzione in mora o sospensione, il Cliente ha diritto a un indennizzo automatico ai sensi dell'art. 4 del TIMG pari a:

- € 30,00 in assenza della comunicazione di costituzione in mora;
- € 20,00 in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento o del termine minimo tra scadenza e richiesta di sospensione.

Non saranno addebitati costi per sospensione o riattivazione.

L'indennizzo sarà riconosciuto in fattura o come credito compensabile e comunque entro 8 mesi dalla sospensione.